Conto corrente con la posta | Anno 89° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Venerdì, 6 febbraio 1948 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1300 Trimestrale L. 1000 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 dicembre 1947, n. 1629.
Norme per la istituzione dell'Opera di valorizzazione della Sila.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:

Art. 1.

Il territorio dell'Altipiano silano è classificato tra i comprensori di bonifica di seconda categoria.

Art. 2.

E' costituita, con sede in Cosenza, l'« Opera per la valorizzazione della Sila » avente lo scopo di promuovere od effettuare direttamente la trasformazione fondiario-agraria dell'Altipiano silano tenendo presenti le caratteristiche silvo-pastorali della zona.

L'Ente altresì promuove e favorisce lo sviluppo dell'industria e del turismo nella regione silana.

Art. 3.

L'Opera è persona giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza e tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

L'Opera provvede a:

a) redigere il piano generale della trasformazione fondiario-agraria del comprensorio silano e conseguentemente a proporre gli obblighi minimi di bonifica per i proprietari.

Sono esclusi da detta trasformazione i boschi esistenti, mentre per l'eventuale mutamento di destinazione di terreni nudi sottoposti a vincolo forestale, non costituenti spazi vuoti, chiarie e radure di boschi, saranno da osservare le norme di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

b) eseguire in concessione o in appalto le opere pubbliche di bonifica previste nel piano generale, con preferenza nei confronti di qualsiasi altro aspirante alla concessione;

c) eseguire opere di interesse comune a più proprietà o di carattere generale occorrenti per la trasformazione e la colonizzazione;

d) assistere tecnicamente e finanziariamente i proprietari dei terreni per l'esecuzione delle opere che ad essi competono e per l'incremento agricolo e zootecnico dei singoli fondi;

e) promuovere ed assistere tecnicamente e finanziariamente le cooperative di contadini, che, a titolo temporaneo, in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, o ad altro titolo, esercitino o intendano esercitare nel comprensorio la conduzione diretta dei terreni;

f) compiere direttamente la trasformazione e il miglioramento fondiario delle terre delle quali acquisti la proprietà o il possesso, e possibilmente con precedenza di quelle attualmente di proprietà collettiva;

g) promuovere e favorire nella regione l'industrializzazione e lo sviluppo del turismo coordinando e aiutando le iniziative locali e l'opera degli altri enti che si propongono tali fini;

h) compiere in generale quanto occorre per facilitare la trasformazione del territorio e la sua valorizzazione.

Art. 5.

L'Opera è amministrata da un Consiglio composto di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici; di un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni delle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, delle Camere di commercio di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, delle Camere del lavoro di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, delle Associazioni degli agricoltori di Cosenza e Catanzaro, delle Federazioni dei coltivatori diretti di Cosenza e Catanzaro, dei Corpi delle foreste di Cosenza e Catanzaro, degli Ispettorati agricoli di Cosenza e Catanzaro, del Corpo del genio civile di Cosenza e Catanzaro; di un rappresentante della Confederazione cooperativa italiana e di un rappresentante della Lega nazionale delle cooperative; di un esperto in scienze agrarie e forestali, nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; di un rappresentante dell'Ente nazionale del turismo; di un rappresentante dell'Associazione pro-Calabria con sede a Catanzaro; di nove rappresentanti dei Comuni delle provincie di Cosenza e Catanzaro ricadenti nel perimetro del comprensorio e di quattro rappresentanti dei contribuenti di cui all'art. 8, lettera *b*), della presente legge; eletti secondo le norme del regolamento.

Il Consiglio nomina nel suo seno la Giunta esecutiva composta di non meno di cinque e non più di sette membri tra i quali il presidente, cui spetta altresì la presidenza dell'Opera.

Il direttore generale dell'Opera è nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta della Giunta esecutiva, in base al regolamento organico del personale dell'Ente di cui al successivo comma.

Lo statuto ed il regolamento organico del personale debbono essere deliberati dal Consiglio ed approvati dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e del tesoro.

Art. 6.

Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Opera provvede un Collegio sindacale composto di quattro membri, dei quali uno delegato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dal Ministero delle finanze e del tesoro, uno nominato dall'assemblea dei sindaci dei Comuni ricadenti nel comprensorio ed uno nominato dagli enti e dalle persone che contribuiscono ai finanziamenti.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 7.

Il patrimonio dell'Opera è costituito:

a) dai fondi somministrati dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni ricadenti nel perimetro ed eventualmente da altri enti;

b) dai beni immobili di cui potrà diventare proprietaria per acquisto o a termini del successivo art. 9.

Art. 8.

L'Opera provvede alle spese di funzionamento:

a) con i proventi delle dotazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 7;

b) con un contributo annuo, a carico dei proprietari (persone fisiche e giuridiche, sia private che pubbliche) dei terreni ricadenti nel comprensorio, determinato, su proposta dell'Opera, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro.

Art. 9.

L'Opera può essere autorizzata con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura, ad espropriare quegli immobili che interessino utilizzazioni industriali attinenti alla sua attività.

Si applicano al riguardo le disposizioni contenute negli articoli da 11 a 19 del regio decreto 26 febbraio 1910, n. 247.

Il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste che sia difforme, in tutto o in parte, dal parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura, deve essere specificamente motivato sulle ragioni del dissenso.

Negli altri casi di espropriazione valgono le norme e procedure determinate dalle vigenti leggi sulle bonifiche.

Art. 10.

Se l'azione dei proprietari obbligati da un piano di bonifica ad eseguire le opere di competenza privata manchi o non si svolga nei modi e nei tempi dall'Opera stabiliti questa può essere autorizzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a sostituirsi nell'esecuzione delle opere ai proprietari inadempienti ed a loro spese.

L'Opera può essere autorizzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a farsi rimborsare delle spese sostenute per l'esecuzione delle opere di competenza privata, mediante parziale concessione dell'immobile bonificato.

Si applicano in questi casi le disposizioni del terzo e quarto comma dell'art. 11 della legge 2 gennaio 1940, n. 1.

Art. 11.

Tutti gli atti e contratti compiuti dall'Opera ai fini della trasformazione fondiario-agraria e della colonizzazione sono registrati con pagamento della tassa fissa di lire 20.

Sono soggette all'imposta fissa minima ipotecaria tutte le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dell'Opera salvi i diritti e compensi spettanti agli Uffici del registro e gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Art. 12.

Indipendentemente dagli ordinari carichi e contributi statali previsti dalle leggi riguardanti le singole opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale, è autorizzata la spesa di 980 milioni da effettuare in favore dell'Opera a termini del precedente art. 7, lettera *a*).

Tale somma sarà corrisposta in dieci rate annuali di lire 98 milioni ciascuna a decorrere dall'esercizio 1946-47, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

E' inoltre autorizzata la spesa di lire 20 milioni per studi e ricerche da compiersi, anche a mezzo del Centro di studi silani del Consiglio nazionale delle ricerche, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la migliore utilizzazione dell'altipiano della Sila. Tale somma sarà corrisposta in cinque rate annuali di lire 4 milioni ciascuna a decorrere dall'anno 1946-47 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — TUPINI — DEL VECCHIO — PELLA — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1947.

Nomina del presidente dell'Ente « Fiera di Foggia ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto lo statuto dell'Ente « Fiera di Foggia », approvato con regio decreto 6 febbraio 1942, n. 157;

Visto il decreto Presidenziale 2 maggio 1947, col quale si nominava presidente dell'Ente « Fiera di Foggia » l'on. Domenico Fioritto;

Constatato che il predetto non ha ritenuto di poter accettare la nomina e che pertanto la carica è rimasta finora vacante;

Ritenuta la necessità di affidare la ordinaria amministrazione dell'Ente suddetto ad un presidente nominato ai sensi del sopracitato regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Luigi Turtur è nominato presidente dell'Ente « Fiera di Foggia ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1947

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'industria e commercio
TREMELLONI

(464)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1946.

Concessione di piscicoltura nelle acque del torrente d'Agaro al Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti l'art. 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604; l'art. 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno, n. 290, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria, con sede in Torino, rappresentato dal presidente in carica, intesa ad ottenere in concessione a scopo di piscicoltura le acque del rio d'Agaro ed affluenti;

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Brescia, dell'ufficio del Genio civile e dell'Intendenza di finanza di Novara;

Presa visione della ricevuta n. 39/324418 di pos. del deposito di L. 500 (cinquecento), effettuato l'8 marzo 1945 alla Sezione della Tesoreria provinciale di Torino,

Servizio depositi della Cassa depositi e prestiti, a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione, stipulato in data 23 marzo 1945 presso la Prefettura di Novara e l'annessa planimetria, nella quale la zona acquea da riservare risulta delimitata;

Decreta:

Vengono date in concessione di piscicoltura al Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria, con sede in Torino, rappresentato dal presidente in carica, le acque del torrente d'Agaro, dalle origini fino allo sfocio nel torrente Devero, compresi gli affluenti, scorrenti nel territorio dei comuni di Premia e di Baceno, come è meglio indicato nell'allegata planimetria.

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni dieci, decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo di L. 250 fino alla scadenza della concessione, nonchè alla piena osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Novara è incaricato della esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 28 settembre 1946

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1946
Registro Agricoltura e foreste n. 18, foglio n. 206

(481)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1948.

Nomina del segretario e del vice segretario del Consiglio superiore del commercio interno.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948, che istituisce il Consiglio superiore del commercio interno;

Decreta:

Il dott. Umberto Rinonapoli, ispettore generale (V A), e la dott. Elena Purpura Modafferi, capo sezione (VII A), della Direzione generale del commercio interno e dei Consumi industriali sono nominati rispettivamente segretario e vice segretario del Consiglio superiore del commercio interno.

Roma, addì 7 gennaio 1948

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1948
Registro Industria e commercio n. 2, foglio n. 81. — BRUNO

(495)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1948.

Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria, pubblicato il 15 gennaio 1939;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria, per la provincia di Firenze, è ricostituita come segue:

Secreti Germano, Maioli Alfredo, Cocco Mario, in rappresentanza degli industriali;

Ristori Luigi, Sisini Annibale, Bartalesi Carlo, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

La Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 21 gennaio 1948

Il Ministro: FANFANI

(484)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1948.

Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria, pubblicato il 15 gennaio 1939;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria, per la provincia di Mantova, è ricostituita come segue:

Mastruzzi Cirillo, Villani Dante, Tedioli Giovanni, in rappresentanza degli industriali;

Saracchi Giuseppe, Canova Athos, Castagnoli Dante, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

La Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 21 gennaio 1948

Il Ministro: FANFANI

(485)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSEMBLEA COSTITUENTE

Deputati assenti, senza regolare congedo, alla votazione per appello nominale svoltasi nella seduta del 16 gennaio 1948.

Alberganti Alberti Allegato - Amendola - Arata - Arcaini Assennato Avanzini Ayroldi Azzali.

Badini Confalonieri Baldassari Barbareschi Bargagna Barontini Anelito Barontini Ilio Bartalini Basile Basso Bazoli Bei Adele Bellavista Bellusci Bencivenga Benedetti Benedettini Benvenuti Bernamonti Bernardi Bernini Ferdinando Bertini Biagioni Bianchi Bianca Bianchi Bruno Bianchi Costantino Bibolotti Binni Bitossi Bocconi Boldrini Bolognesi Bonfantini Bonomelli Bonomi Ivanoe Bonomi Paolo Bordon Bosco Lucarelli Bosi Bozzi Bruni Bubbio Bucci Buonocore Burato.

Cacciatore Caiati Cairo Calamandrei Caldera Calosso Camangi Canepa Canevari Caporali Cappa Paolo - Capua Carignani Caristia Carmagnola Caroleo Cartia Castiglia Castrogiovanni Cavallari Cavallotti Cerreti Cevolotto Chatrian Chiarini Chiostergi Ciampitti Ciccolungo Cicerone Cifaldi Cimenti Codignola Colombi Arturo Colonna di Paliano Condorelli Coppa Ezio Corbi Corsi Corsini Cortese Guido Cosattini Costa Costantini Cotellessa Covelli Cremaschi Olindo Crispo - Croce Cuomo.

D'Amico Michele D'Aragona De Caro Raffaele De Falco - De Filpo De Gasperi Della Seta De Mercurio De Michelis Paolo De Vita Di Giovanni Di Gloria Di Vittorio - Donati D'Onofrio Dozza Dugoni.

Einaudi.

Facchinetti Faccio Fantuzzi Faralli Farina Giovanni - Farini Fedeli Aldo Fedeli Armando Ferrarese Ferrari - Fietta Finocchiaro Aprile Fiore Fioritto Flecchia Foa Fogagnolo Fornara Fresa Fusco.

Gabrieli Gallico Spano Nadia Gallo Gasparotto - Gervasi Ghidetti Ghidini Ghislandi Giacometti Giolitti Giordani Gorreri Gortani Grazi - Grazia Verenin - Grieco Grilli Gui Gullo Fausto.

Imperiale Iotti Nilde.

Jacini Jacometti.

Labriola Laconi La Gravinese Nicola Lagravinese Pasquale La Malfa Landi La Pira La Rocca Leone Francesco Lettieri Li Causi Lizzadri Lombardi Carlo Lombardi Riccardo Lombardo Ivan Matteo Longo Lopardi Lozza Lucifero Luisetti

Macrelli Maffi Maffioli Magnani Magrassi Magrini Malagugini Maltagliati Mancini Marazza Marchesi Marconi Mariani Enrico Mariani Francesco Marina Marinelli Martinelli Martino Gaetano Massini Massola Mastrojanni Mattei Teresa Matteotti Carlo Matteotti Matteo Mazzei Mazzoni Meda Luigi Merlin Angelina Mezzadra Miccolis Minella Angiola Minio Molè Momigliano Montagnana Mario Montagnana Rita - Montalbano Montemartini Monticelli Morandi Moranino Mortati Moscatelli Motolese Musolino Musotto.

Negarville Negro Nenni Nitti Nobile Umberto - Noce Teresa Novella.

Orlando Vittorio Emanuele.

Pacciardi Pajetta Gian Carlo Pajetta Giuliano Paolucci Paratore Parri Pastore Giulio Pastore Raffaele Pat Patricolo Patrissi Pella Pellizzari Penna Ottavia Pera Perlingieri Perrone Capano Persico Pertini Perugi Pesenti Pieri Pignatari Pignedoli Pistoia Platone Pollastrini Elettra Porzio Pratolongo Preti Pucci Puoti.

Quarello - Quintieri Quinto.

Ravagnan - Reale Eugenio - Reale Vito - Ricci Giuseppe - Romita Roselli Rossi Giuseppe Rossi Maria Maddalena - Rossi Paolo Roveda - Ruggeri Luigi - Ruggiero Carlo - Ruini.

Saccenti Salerno Salizzoni - Sansone - Santi - Saragat Sardiello Sartor Scarpa - Scoca Scoccimarro - Scotti Francesco Secchia - Segala - Selvaggi - Sereni - Sforza Sicignano Silipo Simonini - Spallicci - Spano - Stampacchia Stella Storchi.

Taddia Tambroni Armaroli - Terranova - Tessitori - Tieri Vincenzo Togliatti Tomba Tonello Tonetti Tremelloni Tripepi Trulli Tumminelli Tupini Turco.

Valiani Vallone Vanoni - Varvaro Vernocchi - Veroni Vigna Vigorelli - Vilardi - Villabruna - Villani - Vinciguerra Vischioni Volpe.

Zagari - Zanardi - Zannerini - Zappelli - Zerbi - Zuccarini.

(503)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un lascito

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare il lascito di 50.000 lire (cinquantamila) disposto a suo favore dal sig. Alfredo Dell'Acqua fu Pietro con testamento olografo a rogito notaio dott. Luigi Cassanello di Genova in data 3 gennaio 1947.

(496)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Urbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 30 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1948, registro n. 1 Interno, foglio n. 353, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Urbino (Pesaro) di un mutuo di L. 9.288.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(499)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Abraham Mojzesz Bergmann, nato a Gorlice (Polonia) il 12 maggio 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso la Università di Pavia nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(492)

La dott. Luigia Cipriani fu Giovanni nata ad Aquila il 2 giugno 1911, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in materie letterarie conseguito presso la Università di Roma nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(500)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	476595	Fabbriceria di Assago (Milano), vincolata	28 —
Id.	476636	Chiesa parrocchiale di Osnago (Como), vincolata	168 —
Id.	478549	Beneficio arcipreturale di Cuggiono (Milano)	21 —
Id.	483977	Fabbriceria parrocchiale di Campione d'Intelvi (Como)	63 —
Id.	485373	Beneficio prepositurale di Melzo	14 —
Id.	485569	Beneficio parrocchiale di San Vincenzo in Cremuago (Como)	35 —
Id.	485619	Beneficio parrocchiale di Caponago (Milano)	98 —
Id.	486412	Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Carmine, in Milano	1298,50
Id.	487549	Fabbriceria parrocchiale di Nova	140 —
Id.	488553	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Magenta (Milano)	10,50
Id.	490353	Chiesa parrocchiale di Santa Maria alla Porta, in Milano, per il legato fu Maria Orsenigo ved. Bonomi, vincolata	140 —
Id.	501993	Fabbriceria parrocchiale di Sant'Ambrogio in Cascina Amata Paderno Dugnano (Milano), vincolata	35 —
Id.	502966	Prebenda parrocchiale di San Tommaso in Terra Mala di Milano, rappresentata dall'investito pro tempore	458 —
Id.	503085	Beneficio parrocchiale di Sesona, frazione del comune di Vergiano (Milano)	255,50
Id.	28799	Beneficio parrocchiale in Albizzate (Milano) rappresentato dal parroco pro tempore	35 —
Id.	386491	Beneficio parrocchiale di Masnago (Como)	24,50
Id.	505452	Beneficio parrocchiale di Biumo Superiore, frazione del comune di Varese	73,50
Id.	532806	Oratorio maschile della parrocchia di Sant'Ambrogio Maggiore, amministrato dal preposto parroco pro-tempore, in Milano	245 —
Id.	534675	Beneficio parrocchiale di Quinzano San Pietro, frazione di Sumirago (Milano)	143,50
Id.	711159	Beneficio parrocchiale di Sissago (Como)	38,50
Id.	747514	Come sopra	105 —
Id.	751500	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Manago (Milano)	7 —
Id.	757693	Legato del fu Padre Amadio Tavola d'un ufficio annuo da morto e della Santa Missione ad ogni dodicennio nella chiesa parrocchiale di Giovenzana, comune di Cagliano (Como)	115,50
Id.	758649	Prebenda parrocchiale di Verghera, frazione di Samarate (Milano) ed annesso legato Milani	17,50
Id.	762879	Fabbriceria della chiesa prepositurale di Parabiago (Milano), vincolata	10,50
Id.	774402	Chiesa parrocchiale di San Zenone vescovo e martire in Omate (Milano)	3,50
Id.	798829	Fabbriceria della chiesa prepositurale di San Rocco in Sant'Andrea di Milano, vincolata	70 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	799057	Fabbriceria della chiesa prepositurale di Sant'Alessandro e sussidiaria di Santa Maria Podone in Milano	14 —
Id.	799277	Beneficio parrocchiale di Arconate (Milano)	308 —
Id.	802008	Fabbriceria della chiesa prepositurale di Vimercate (Milano).	133 —
Id.	831733	Revello Giuseppe di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Cuneo, con usufrutto a quest'ultimo	283 —
Id.	805665	Miraglia Filomena di Domenico, moglie di Maio Giuseppantonio, domiciliato in Castelpoto (Benevento), vincolata	108,50
Id.	18390	Lobetti Giuseppa fu Angelo, vedova di Mossone Giusto, domiciliata a Torino	17,50
Id.	450437	De Mansio Maria di Cesare, moglie di Pinto Enrico, dom. a Napoli, vincolata	735 —

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 26 settembre 1947

p. *Il direttore generale*: CRESTINI

(4195)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 gennaio 1948 - N. 19

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	80,475
Id. 3,50 % 1902	68 —
Id. 3 % lordo	51 —
Id. 5 % 1935	88,10
Redimibile 3,50 % 1934	69,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	68,875
Id. 5 % 1936	88,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	80,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,875
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,925
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,30
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,025
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,75
Id. 5 % convertiti 1951	98,35

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 30 gennaio 1948 - N. 20

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	80,875
Id. 3,50 % 1902	68 —
Id. 3 % lordo	50,50
Id. 5 % 1935	87,70
Redimibile 3,50 % 1934	68,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	68,55
Id. 5 % 1936	88,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	79,80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,325
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,075
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,775
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,60
Id. 5 % convertiti 1951	98,15

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Rovigo in data 30 giugno 1947, n. 12099, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo, è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Francesco De Felice, vice prefetto;

Componenti:

dott. Mario Caporali, medico provinciale di Ferrara;

prof dott. Angelo Pozzan, primario dell'ospedale civile di Rovigo;

prof. dott. Guido Avezzù, docente di clinica patologica medica;

dott. Carlo Patergnani, medico condotto;

Segretario:

dott. Aurelio Mauro.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Rovigo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 gennaio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(337)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Rovigo in data 30 giugno 1947, n. 12101, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo, è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Francesco De Felice, vice prefetto;

Componenti:

dott. Mario Caporali, medico provinciale di Ferrara;

prof. dott. Angelo Pozzan, primario di ospedale in reparto di ostetricia;

prof. dott. Francesco Giuffrida, primario di ospedale in reparto di ostetricia;

Rosina Ida, ostetrica condotta;

Segretario:

dott. Aurelio Mauro.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Rovigo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 gennaio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(338)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Avvisi di rettifica

Al bando di concorso per sedici posti di consigliere delegato in prova (gruppo *B*) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 29 dicembre 1947, n. 3830, sono apportate le seguenti rettifiche:

« Si prescinde dal requisito del limite massimo di età per i concorrenti che rivestono la qualifica di impiegato di ruolo di quest'Opera o di impiegato civile statale di ruolo ».

« Coloro che appartengono al personale di ruolo di quest'Opera o delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 7), 10) e 11) insieme alla copia dello stato matricolare civile dalla quale risultino anche le qualifiche riportate ».

(501)

Al bando di concorso per ventidue posti di segretario contabile in prova (gruppo *B*) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 29 dicembre 1947, n. 3829, è apportata la seguente modifica:

« Si prescinde dal requisito del limite massimo di età per i concorrenti che rivestono la qualifica di impiegato di ruolo di quest'Opera o di impiegato civile statale di ruolo ».

(502)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.